

# Ordinanza dell'Assemblea federale che adegua il decreto federale sui servizi del Parlamento alla legge sul personale federale

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 8<sup>bis</sup> e 8<sup>novies</sup> della legge del 23 marzo 1962<sup>1</sup> sui rapporti fra i Consigli;

visti i rapporti del 9 novembre 2001<sup>2</sup> dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 2001<sup>3</sup>,

*decreta:*

I

Il decreto federale del 7 ottobre 1988<sup>4</sup> sui servizi del Parlamento è modificato come segue:

*Titolo*

Ordinanza dell'Assemblea federale sui Servizi del Parlamento

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutto il testo l'espressione «servizi del Parlamento» è sostituita con «Servizi del Parlamento».*

*Art. 2 cpv. 2 terzo periodo*

<sup>2</sup> ... Il Consiglio federale può, in tale ambito, liberare gli impiegati dall'obbligo di serbare il segreto d'ufficio e il segreto militare.

*Art. 3 (cfr. art. 16 e 17)*

*Abrogato*

*Art. 4 cpv. 1 primo periodo*

<sup>1</sup> Gli impiegati dei Servizi del Parlamento sono tenuti a serbare il segreto verso chiunque circa comunicazioni confidenziali di presidenti dei Consigli, commissioni, presidenti commissionali, gruppi parlamentari e singoli deputati. ...

<sup>1</sup> RS 171.11

<sup>2</sup> FF 2002 1

<sup>3</sup> FF 2002 ...

<sup>4</sup> RS 171.115

*Art. 7 cpv. 2 lett. b e bbis*

<sup>2</sup> La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:

- b. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all'articolo 17 capoverso 1;
- bbis. il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;

*Art. 9 cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> In particolare, la Direzione è incaricata di:

- f. attuare la politica del personale. Essa segnatamente concretizza, coordina e dirige lo sviluppo del personale e dell'organizzazione come pure l'impiego delle risorse umane. Organizza la gestione del personale e il controllo della stessa conformemente alle istruzioni della Delegazione amministrativa.

*La sezione 4 è modificata come segue:*

## **Sezione 4: Rapporti di lavoro del personale**

**Art. 15** Rapporto con gli altri atti normativi applicabili al personale della Confederazione

Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale. Sempre che il presente decreto non disponga altrimenti, sono pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge e vigenti per l'insieme del personale federale.

**Art. 16** Nomina del segretario generale

<sup>1</sup> La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. La nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale plenaria.

<sup>2</sup> Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l'inizio della legislatura seguente.

<sup>3</sup> Il mandato del segretario generale è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell'ultimo anno del mandato la Conferenza di coordinamento non recede dal rapporto di lavoro.

<sup>5</sup> RS 172.220.1

**Art. 17** Competenze in materia di assunzione del personale

<sup>1</sup> La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

- a. dei segretari generali aggiunti;
- b. del segretario del Consiglio degli Stati;
- c. del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione, come pure del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

<sup>2</sup> Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

<sup>3</sup> Nelle decisioni vanno coinvolti i seguenti organi:

- a. l'Ufficio del Consiglio degli Stati, che va sentito prima dell'assunzione del segretario del Consiglio degli Stati;
- b. la Delegazione delle finanze, che deve ratificare l'assunzione del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze;
- c. i presidenti delle commissioni e delle delegazioni, che vanno sentiti prima dell'assunzione dei segretari delle rispettive commissioni o delegazioni.

**Art. 18** Altre competenze del datore di lavoro

<sup>1</sup> Sono competenti per altre decisioni in materia di personale:

- a. il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti il segretario generale e il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa;
- b. il segretario generale per tutti gli altri casi.

<sup>2</sup> Nei casi in cui per l'adempimento di un compito l'ordinanza sul personale federale<sup>6</sup> prescrive l'accordo o l'informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale chiede il consenso della Delegazione amministrativa o, rispettivamente, la informa.

**Art. 19** Colloqui con i collaboratori

<sup>1</sup> Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto a tempo determinato.

<sup>2</sup> Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative, che non incide sullo stipendio.

<sup>6</sup> RS 172.220.111.3

<sup>3</sup> Il 1° gennaio di ogni anno l'autorità competente secondo l'articolo 17 capoversi 1 e 2 aumenta lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio definita nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.

**Art. 20** Restrizioni dell'accesso ai posti

La carica di segretario generale come pure le funzioni di segretari generali aggiunti e di segretario del Consiglio degli Stati sono riservate a cittadini svizzeri.

**Art. 21** Valutazione della funzione

<sup>1</sup> Su raccomandazione del servizio specializzato dei Servizi del Parlamento, l'autorità competente secondo l'articolo 17 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e la assegna a una classe di stipendio.

<sup>2</sup> Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>7</sup> sul personale federale e le direttive del Dipartimento federale delle finanze. Possono essere consultati gli organi di valutazione competenti per l'Amministrazione generale della Confederazione di cui all'articolo 53 lettere a e b dell'ordinanza sul personale federale.

<sup>3</sup> Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32-38, la Delegazione amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.

**Art. 22** Tempo di lavoro, vacanze e congedi

Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale può adeguare o completare le prescrizioni applicabili all'Amministrazione generale della Confederazione; sono tuttavia esclusi da tali adeguamenti la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.

**Art. 23** Altre prestazioni del datore di lavoro

Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro.

**Art. 24** Limitazione del diritto di scioperare

<sup>1</sup> L'esercizio del diritto di scioperare è proibito ai collaboratori dei Servizi del Parlamento che adempiono compiti essenziali per garantire l'efficienza delle attività delle commissioni e lo svolgimento delle sessioni dell'Assemblea federale in rapporto alla sicurezza dello Stato, alla tutela di interessi importanti negli affari esteri o alla garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali.

<sup>7</sup> RS 172.220.111.3

<sup>2</sup> Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone a cui l'esercizio del diritto di sciopero è proibito.

*La sezione 5 è modificata come segue:*

*Art. 25*

*Testo del precedente articolo 15*

*Art. 26*

*Testo del precedente articolo 16*

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza dell'Assemblea federale non sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 2002.

3140